

## **DISCIPLINA COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2002.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008.

( Abrogazione dell'articolo 60 che viene ad essere sostituito da nuovo articolo;  
Abrogazione dell'articolo 61 che viene ad essere sostituito da nuovo articolo).

## **DISCIPLINA COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **ART. 1 OGGETTO DISCIPLINA**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e in forma itinerante nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 1, lettera c, della L.R. 12/1999 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

### **ART. 2 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore Urbanistica Edilizia Privata servizio Polizia Amministrativa, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Il dirigente del settore Commercio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica addetto al Servizio Commercio.

Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati gli operatori di Polizia Municipale in conformità alle direttive impartite dal Servizio Commercio.

### **Art. 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

### **Art. 4 POSTEGGIO**

Il posteggio è quella porzione di area pubblica di cui il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

### **ART. 5 AUTORIZZAZIONE**

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata del Comune sede del posteggio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.

Ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio, per ogni singolo giorno.

In caso di utilizzo di strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione e la concessione di posteggio riguardano tutti i giorni in cui si esercita l'attività.

Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi.

Il Responsabile del Settore rilascia, altresì l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, a favore del cittadino residente nel Comune o della società di persone la cui sede legale sia posta nel territorio comunale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

#### Art. 6 MODALITA' DI RILASCIO

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di un'istanza in bollo nella quale l'interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgvo n. 114/1998;
- il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede l'autorizzazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi liberi nel mercato si rinvia all'art. 14 del presente Regolamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi della fiera si rinvia all'art.40 del presente regolamento.

#### Art. 7 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'ufficio comunale competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente l'avvio del procedimento amministrativo, il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo.

Procede alla verifica del contenuto della domanda e all'accertamento, di quanto dichiarato ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

Le domande si intendono accolte e l'ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, entro tale termine.

Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d'ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici non imputabili al Comune.

#### Art. 8 FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciata a firma del Responsabile del Settore, deve contenere l'indicazione del soggetto richiedente e/o del

preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

#### Art. 9 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Il Comune garantisce la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

#### ART. 10 OSSERVATORIO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al fine di:

- a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
- b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche;
- c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.

Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e para-commerciali. Annualmente l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

## CAPITOLO II

### ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12.

Principalmente i mercati si definiscono:

- ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati per settori merceologici, per specializzazioni merceologiche oppure per settori e specializzazioni merceologiche.

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentari e non alimentari;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Nel Comune di Medesano sono operanti il mercato di Medesano e il mercato di Felegara.

### ART. 12 TIPOLOGIA, LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono così stabiliti:

#### MERCATO DI MEDESANO

- Svolgimento del mercato: annuale a cadenza settimanale nella giornata di GIOVEDÌ;
- ubicazione MEDESANO Capoluogo
- superficie complessiva dell'area: mq. 2870
- superficie complessiva dei posteggi. mq. 1560
- numero totale posteggi: n. 38, di cui n. 02 riservati ai produttori agricoli
- trattasi di posteggi su area scoperta
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - i posteggi assegnati in concessione e di quelli non assegnati,
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### MERCATO DI FELEGARA

- Svolgimento del mercato: annuale a cadenza settimanale nella giornata di VENERDI';
- ubicazione FELEGARA
- superficie complessiva dell'area: mq. 940
- superficie complessiva dei posteggi. mq. 350
- numero totale posteggi: n. 10
- trattasi di posteggi su area scoperta
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonche' i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - i posteggi assegnati in concessione e di quelli non assegnati,
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### ART. 13 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato viene sospeso ad eccezione delle festività ricadenti nel mese di dicembre.

Su richiesta di almeno 80 % degli operatori da presentarsi almeno 15 giorni prima e' possibile autorizzare lo svolgimento del mercato nei giorni festivi, fatta eccezione per le festività del Natale, di Pasqua e del 1° dell'anno.

L'orario di vendita e' stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50 co. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
- d) l'orario prima del quale e' vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.
- e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 29 .
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, puo' autorizzare lo svolgimento di mercati

straordinari ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 12/1999. Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

#### Art. 14 ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGI

Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.

Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R., gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi tenendo conto del settore merceologico e contestualmente, richiedono la concessione di posteggio.

La domanda può essere inviata al Comune a mezzo di lettera raccomandata AR oppure consegnata direttamente a mano. Nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR. Se l'istanza è consegnata a mano, fa fede la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La domanda può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune.

Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'Albo Pretorio.

Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il dirigente, provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, con le modalità dell'art. 27 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 114/1998, ovvero il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Le presenze devono riferirsi ad un'unica autorizzazione;

b) in caso di parità di numero di presenze vale la maggiore anzianità dell'azienda derivante dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al dante causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi. Per ogni passaggio di proprietà dell'azienda si devono fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale. In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

c) in caso di ulteriore parità, sono privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;

d) infine si procederà al sorteggio, da effettuarsi con la presenza degli interessati.

Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati, si intende per dante causa il/i soggetto/i che si sono succeduti nella titolarità dell'autorizzazione.

L'assegnazione dei posteggi avviene:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art.19.

Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.

La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio per operatore.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

#### Art. 15 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 17 e 19 del presente Regolamento.

#### ART. 16 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGICA SPECIFICA

Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi la Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 6% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Fino alla data del 31.12.2002, la Giunta Municipale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i posteggi liberi nel seguente modo:

- 2/3 al settore alimentare;
- 1/3 al settore non alimentare.

L'assegnazione dei posteggi, giornaliera alla spunta e decennale, deve avvenire nel rispetto del settore merceologico determinato dalla Giunta Municipale e delle norme del presente regolamento.

#### ART. 17 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale superiore al 50% del totale



dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e di consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalita' con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 25 qualora la ristrutturazione o lo spostamento coinvolga una quota di posteggi superiore al 50% del totale del mercato.

Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di dimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi e' limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ri-dimensionamento dei posteggi medesimi.

In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, puo' essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi il personale di Polizia Municipale di servizio al mercato provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 25 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Nel caso di accorpamento di piu' mercati, la graduatoria di cui al comma 2 e' formata dagli operatori titolari di posteggio nei mercati accorpati.

#### ART. 18 REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovra' essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorita':

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggio in esso previsti.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

La revoca del posteggio puo' essere temporanea.

#### ART. 19 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO MIGLIORIA

Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori gia' concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migioria in bollo.

Il Comune, prima di trasmettere alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

I posteggi liberi si assegnano in base alle preferenze degli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, di cui al successivo art. 25 del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori secondo il normale ordine di graduatoria.

La concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato,
- b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

#### ART. 20 SCAMBIO DI POSTEGGI

Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.

Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale del posteggio è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

## ART. 21 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.

Il Dirigente, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati, salvo il caso dei posteggi esistenti alla data di entrata in vigore.

L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale. Il Dirigente, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2, oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento, oppure determinare spostamenti di singoli posteggi.

## Art.22 SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa o della concessione di posteggio.

b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione e contestuale rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

#### ART. 23 DELEGA

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori con altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente in materia, su delega del titolare, da comunicare al Comune.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

#### Art.24 ASSENZE

I concessionari di posteggio, non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonato il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui alla precedente ordinanza, salvo il caso di gravi intemperie.

Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi il verificarsi dell'assenza, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione.

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;

d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

e) i periodi di assenza di cui al punto a) del presente articolo saranno considerati aggiuntivi ai 3 anni di cui al comma 10 del successivo art. 29.

In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

#### ART. 25 PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

Presso l'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune è tenuta a disposizione la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni

concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".

La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato superiori al 20% e' formata applicando i seguenti criteri di priorit :

a) maggiore anzianit  di attivit  maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione) tenendo conto anche del/i dante/i causa.

b) a parit  di anzianit  di cui alla lettera a) la maggior anzianit  di attivit  dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalit  dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato .

Tale anzianit  puo' essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorit  purch  il dichiarante - per ogni passaggio di propriet  dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune , numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di societ , ragione sociale.

Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianit  di mercato e quella di attivit , qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, e' intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.

L'ufficio Polizia Amministrativa in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" approvata con determina del Dirigente distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.

Il trasferimento della gestione o della propriet  dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

#### Art. 26 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, e' necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente od i collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima di 60' dall'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza e' annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

#### ART. 27 GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO.

Agli effetti dell'applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:

a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreche' gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di

posteggio nel mercato,

b) le assenze maturate sui mercati straordinari;

c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva compresa la festività del Patrono.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti, cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario individuato ai sensi dell'art. 26 comma 3 .

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30 giorno successivo alla prima assenza, valendo in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente dalla data alla quale e' prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

#### ART. 28 AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12/1999 e' assegnato un termine non superiore a 60 giorni dall'invito dell'Amministrazione Comunale entro il quale l'interessato o chi per lui deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività con conseguente revoca dell'autorizzazione,

b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzatori comporta diversamente:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione

- il contestuale mantenimento in capo all'interessato delle presenze rese ai fini dell'assegnazioni.

#### ART.29 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività'.

L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa e' determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si e' presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività'.

In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte

dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'.

I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

In occasione dell'effettuazione dei mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Nell'ambito del mercato:

- l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:

- a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
- b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:

- sprovvisti dell'autorizzazione in originale;
- coloro che non hanno in quel momento la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci atte allo svolgimento dell'attività'.

Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto di ritiro della nuova.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 24 (assenze) del presente regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

#### Art. 30 ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per l'esercizio dell'attività vendita comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
- b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della

durata massima di tre mesi.

Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne da' notizia con la pubblicazione all'Albo Pretorio assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.

I soggetti di cui al D.Lgs. n. 228/2001 possono presentare comunicazione al Sindaco del Comune sede di posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del concessione di posteggio.

Il rilascio della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianita' dell'attivita' dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attivita' che deve coincidere con le risultanze del registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A.

I produttori agricoli alla spunta devono essere presenti all'orario stabilito con ordinanza sindacale.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validita' della concessione stessa.

Ogni produttore agricolo puo' occupare un solo posteggio nel mercato.

Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validita' rilasciato dal Comune in cui e' ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

La concessione di posteggio e' revocata nel caso in cui il titolare:

- a) perda la qualifica di produttore agricolo
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 16 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 24.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unita' di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.

Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### ART. 31 CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti di transito per autoveicoli e motoveicoli nell'area destinata al mercato, con l'eventuale individuazione di zone da destinarsi a parcheggi straordinari per tali veicoli nei giorni di mercato, e eventuali limitazioni del traffico nelle zone adiacenti.

Al fine di non creare difficolta' al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato e' vietato il commercio itinerante in un raggio di m. 500 rispetto all'area del mercato.

Al fine di non creare difficolta' al traffico ed al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del



mercato e' vietato il mestiere di girovago cosi' come definito dall'art. 121 del T.U.L.P.S.

#### ART. 32 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati nelle vie o zone determinate dal Dirigente con Proprio atto. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

#### ART.33 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza .

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato nel quale non dovranno essere lasciati rifiuti di alcun genere, in particolare riguardo alle singole tipologie di rifiuti:

a) i rifiuti umidi (vegetali) vanno conferiti nell'apposito contenitore fornito al commerciante dall'Amministrazione;

b) altri rifiuti grossolani vanno conferiti nel cassonetto dei rifiuti solidi urbani;

c) gli imballaggi di cartone vanno ridotti e collocati a fianco del cassonetto RSU;

d) i rifiuti di imballaggio secondario (cassette, scatoloni, ecc) per i quali non e' prevista la raccolta differenziata, vanno smaltiti a cura del commerciante, restando la possibilita' del conferimento presso la stazione ecologica attrezzata.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilita' verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attivita', compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attivita' a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio, ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento e' consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,30 dal suolo, non si dovra' in alcun modo creare disagio ad altri operatori e comunque non dovra' costituire intralcio alla viabilita'.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilita' dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.

Tutti gli operatori su aree pubbliche che effettuano operazioni di cottura all'interno del mercato debbono munirsi di n. 1 estintore omologato da almeno 6 kg., omologato e revisionato. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 Kg
- gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivo omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- i tubi di collegamento fra bombola e apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG
- gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente
- la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
- debbono essere predisposti e resi disponibili n.2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 Kg, omologati e revisionati.

Le castagne e i prodotti simili possono essere arrostiti nell'area di posteggio previa autocertificazione sulle condizioni di rispetto della normativa vigente e generale in materia di sicurezza.

#### ART. 34 NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle

norme vigenti in materia di igiene e sanita' degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorita' sanitaria. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo e devono essere riparati dagli agenti atmosferici.

I libretti di idoneita' sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

#### ART. 35 CASI PARTICOLARI

In coincidenza con manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Dirigente puo' autorizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo  
a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o di tipo b)  
rilasciata da qualsiasi Comune italiano oppure titolari di autorizzazioni rilasciate da un Paese dell'Unione Europea fino ad un massimo di n. 2 posteggi;
- b) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili fino ad un massimo di n. 2 posti;
- c) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili fino ad un massimo di n. 2 posti;
- d) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) che non raccolgono offerte o firme di adesione ma si limitano alla vendita dei propri prodotti.

Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al comma 7 sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti sopra indicati.

L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

L'eventuale esposizione temporanea di merci, anche a scopo di pubblicita' o commissione pur non destinata alla vendita delle cose esposte, deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. cosi' come prescritto dall'art. 208 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

#### Art. 36 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Nell' ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazione, comitato o altre forme, di accedere:

a) al registro delle presenze maturate sui mercati;

b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente e' tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata e depositata in copia presso il Comando Polizia Municipale, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;

b) il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;

d) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;

e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### Art. 37 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria commercio, i consorzi degli operatori se esistenti e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999;

b) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:

- l'attrattivita' del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;

- la compatibilita' del mercato con il contesto urbano di riferimento;

- la soddisfazione della domanda di consumo;

- la redditivita' d'impresa;

c) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

#### ART. 38 SANZIONI

Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validita' e' punito

con la sanzione prevista dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 114/1998, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lit. 5.000.000 a Lit. 30.000.000 (euro: da 2582,28449 a 15493,70697) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Fatta salva ogni sanzione prevista per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed al Codice penale, nel qual caso è obbligatorio il rapporto alla magistratura competente, chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29138 ( Lire 200.000) ad un massimo di Euro 516,46690 ( Lire 1.000.000).

Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del comma 2 del presente regolamento:

a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 32 c. 1), in concorso con le violazioni previste dal regolamento TOSAP.

b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 32 c. 2) in concorso con le violazioni previste dal Regolamento TOSAP.

c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 32 c. 3)

d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 32 c. 4)

e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 33)

f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 33)

g) lasciare il posteggio incustodito (art. 33)

h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque

le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 33)

i) lasciare sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art. 33)

j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2.30 da terra (art. 33)

K) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm rispetto il fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 33)

l) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm. dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 33)

m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 33)

n) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art. 33)

o) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 33)

p) la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non comprese nei punti sopra elencati.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D. Lgs. 114/98 le violazioni di cui al comma 2 del presente regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 3 giornate di mercato).

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

## CAPITOLO III

### FIERE

#### ART. 39 CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.

Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c) si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/1999, disciplina le modalità di svolgimento della Fiera di San Giacomo nonché delle Fiere Straordinarie.

#### FIERE ORDINARIE

##### ART. 40 DATA E GIORNI SVOLGIMENTO

La Fiera annuale ordinaria, denominata "Fiera di San Giacomo" si svolge nei giorni di sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e domenica dalle ore 09.00 alle ore 24.00, in occasione della festività di San Giacomo che ricade l'ultima domenica di luglio.

##### ART. 41 LOCALIZZAZIONE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

La Fiera di San Giacomo presenta le caratteristiche seguenti:

- a) ubicazione in Medesano Capoluogo (Via Dante via Trieste via Don Minzoni via Cavallotti)
- b) superficie complessiva dell'area: mq 7758
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq 4000
- d) numero totale dei posteggi n. 100
- e) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e

- complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### ART. 42 PRIMA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli operatori interessati ad ottenere la concessione del posteggio ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, devono presentare domanda al Comune almeno 60 giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

Ai fini dell'assegnazione nell'impossibilit  di assegnare univocamente il "posteggio sul quale si   esercitato", in quanto in ogni edizione l'assegnazione veniva effettuata per sorteggio tra gli aventi diritto, l'Ufficio Commercio provveder  a stilare una graduatoria sulla base delle autocertificazioni di anzianit  di azienda trasmesse a cura degli interessati. L'Ufficio organizzer  una riunione a mezzo convocazioni da inoltrare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata AR e assegner  i posteggi nel seguente modo:

- il primo in graduatoria sceglier  il posteggio e cos  di seguito fino ad esaurimento.

Chi non potesse partecipare all'assegnazione dovr  provvedere a comunicarlo in tempo utile al Comune, inviando un delegato generalizzato nella comunicazione stessa. Qualora non fosse possibile partecipare alla riunione, in calce alla comunicazione indicher  i posteggi di preferenza con la superficie necessaria indicando i metri di fronte banco e profondit . Il Comune agir  in sua vece secondo le indicazioni riportate nella comunicazione. Non potendo assegnare i posteggi indicati di preferenza perch  o di metratura insufficiente o perch  gi  assegnati ad un operatore che lo precedeva, l'ufficio agir  autonomamente assegnando il posteggio che presente le caratteristiche simili a quello prescelto.

La graduatoria sar  cos  formulata: gli aventi diritto verranno organizzati in ordine decrescente in base alle presenze maturate fino all'entrata in vigore della L.R. 25/06/1999 n. 12 e a parit  di presenze, in base all'anzianit  di autorizzazione debitamente autocertificata dall'operatore stesso nelle forme consentite dalla normativa sull'autocertificazione.

#### ART. 43 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE.

L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale,   effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, in caso di ulteriore parit , si considerer  la maggiore anzianit  di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento al settore di attivit .

La disponibilit  di posteggi liberi   resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalit  da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

Le domande presentate da operatori che fossero gi  titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non   dato ulteriore seguito.

L'assegnazioni dei posteggi che si rendessero disponibili:



- a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
  - b) per istituzione di una nuova fiera;
- e' effettuata sulla base delle stese disposizioni di cui al presente articolo.

L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie.

La graduatoria e' affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

L'operatore titolare di concessione di posteggio decennale dovra' ogni anno inviare almeno 30 giorni prima la data di svolgimento della Fiera comunicazione in carta libera di conferma di partecipazione alla Fiera del c.a.

#### ART. 44 ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

Non e' consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, piu' di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalita' di cui al comma 2.

Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore gia titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 45.

Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e ) della deliberazione della Giunta regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtu' dell'assegnazione del secondo posteggio.

#### ART. 45 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI E ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI.

La concessione del posteggio e' limitata ai giorni di durata della fiera come determinati nel precedente art. 40.

Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate a mezzo raccomandata. Fa stato la data del timbro postale di spedizione o se consegnate a mano il timbro di protocollo del Comune.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e' formulata in base ai seguenti criteri di priorita':

- a) piu' alto numero di presenze effettive nella fiera indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
- b) in caso di parita' di numero di presenze vale la maggiore anzianita' dell'azienda derivante dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al dante causa. L'anzianita' d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'operatore interessato, il

quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi. Per ogni passaggio di proprietà dell'azienda si devono fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale. In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

c) in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento al settore di attività'.

La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della Fiera.

L'assegnazione dei posteggi segue la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggi ad altro operatore, sempre che presente.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 3.

#### ART. 46 NORME SPECIALI IN MERITO ALL' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI ALLA FIERA DI SAN GIACOMO

L'assegnazione temporanea dei posteggi avviene, seguendo sempre l'ordine di graduatoria redatta in base ai criteri di cui all'art. 45 e assegnando il posteggio che l'operatore avrà indicato nella domanda di partecipazione, qualora il posteggio prescelto fosse già stato assegnato ad altro operatore avente maggiore diritto tenuto conto della posizione di graduatoria, l'ufficio assegnerà un posteggio limitrofo a quello prescelto.

Nel caso in cui l'operatore non indichi alcun posteggio l'ufficio provvederà ad assegnare il posteggio seguendo le preferenze manifestate dall'operatore nelle edizioni precedenti, infine in subordine si seguirà la numerazione prevista nella planimetria della fiera.

Gli operatori possono presentarsi all'Ufficio Commercio per consultare la graduatoria e chiedere ogni informazione circa il posteggio assegnato entro e non oltre 5 giorni dall'inizio della Fiera.

È possibile rinunciare al posto assegnato previa presentazione agli operatori di Polizia Municipale di comunicazione di rinuncia entro l'orario prestabilito per l'assegnazione dei posteggi vacanti.

L'operatore che rinuncia può partecipare all'assegnazione dei posteggi liberi, con le modalità previste al comma 6 dell'art. 45.

Gli operatori che si presentano alla spunta solamente la domenica mattina alle ore 08.00 non saranno considerati presenti ai fini della formulazione della graduatoria.

#### ART. 47 VENDITA A MEZZO VEICOLI

È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se

appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanita' del 26 giugno 1995.

#### ART. 48 CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

E' confermata la validita' delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilita' di ricongiungimento delle presenze maturate su piu' autorizzazioni, cosi' come consentito al punto 6, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

Per la formazione delle graduatorie vengono utilizzati i fogli di rilevazione delle presenze della fiera compilati dal Servizio Polizia Municipale.

Le graduatorie vengono organizzate in ordine decrescente di valore ed in ordine alfabetico.

L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite e' considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Presso l'Ufficio Attivita' produttive del Comune e' tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi;
- l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- la graduatoria dei titolari di posteggio;
- la graduatoria dei non assegnatari di posteggio..

#### ART.49 GESTIONE DELLE PRESENZE

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreche' gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreche' siano debitamente giustificati entro il 30° giorni, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale e' prodotta la documentazione inerente.

#### ART.50 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- b) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facolta' per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata

necessita' dell'interessato;

c) nel caso di decadenza della concessione per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;

d) rinunci all'autorizzazione;

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 01.01.2000 la mancata presenza alla fiera-sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare.

In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

#### ART. 51 MIGLIORIA

Il Comune, dall'1 al 30 aprile di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi;

a) per questi, gli operatori già concessionari di posteggio, dalla precedente edizione, possono avanzare domanda di migioria in bollo;

b) le domande verranno esaminate entro il 31 maggio;

c) le migiorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui all'art. 43 e quindi dall'edizione successiva della fiera, dopo il rilascio delle concessioni decennali.

#### ART. 52 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della Sanita'.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da' luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

#### ART. 53 TARIFFE

Le tariffe per la concessione dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalita' in atto.

Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, saranno determinati ogni anno e saranno comunicati agli operatori interessati affinche' provvedano al pagamento almeno 10 giorni prima dell'inizio della Fiera.

Il mancato pagamento dei tributi locali comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verra' considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

#### ART. 55 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

La fiera e' gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno Schema di convenzione.

Gli Uffici preposti hanno facolta' di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtu' delle funzioni a loro direttamente e attribuite della legge e dallo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attivita'.

Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL,

Il Sindaco provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, all'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne' occupate, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere per non piu' di due metri.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma nove.

E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette C.D. e similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attivita' di vendita, a condizione che rientri entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

#### ART. 56 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 114/1998, l'orario di vendita e' stabilito dal Sindaco.

In ogni caso l'orario di vendita e' lo stesso per tutti gli operatori della fiera.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categori, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, puo' autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.

In occasioni di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, puo' temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.

#### ART. 57 DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

Il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la localizzazione, le caratteristiche, il numero dei posteggi, gli orari, le date e i giorni di svolgimento nonche' la denominazione di eventuali fiere straordinarie.

L'assegnazione dei posteggi e' effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 45 e puo' essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreche' si provveda alla loro definitiva istituzione.

La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati all'art. 45.

#### ART. 58 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Le disposizioni di cui al presente capitolo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le specifiche disposizioni specifiche che riguardano la fiera di San Giacomo.

#### ART. 59 APPLICABILITÀ ALTRE DISPOSIZIONI

Alle Fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui ai precedenti artt. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 34, 36, 37.

## CAPITOLO IV

### COMMERCIO ITINERANTE

#### "ART. 60 ZONE VIETATE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' vietato:

- nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;
- nel centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata da via Roma di Medesano;
- nelle strade classificate ai sensi del vigente codice della strada secondo le sotto indicate tipologie:
  - autostrade
  - strade extraurbane principali
  - strade extraurbane secondarie
  - strade urbane di scorrimento."

#### " Art. 61 ZONE CONSENTITE

L'esercizio del commercio in forma itinerante e' consentito nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle secondo le sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere;
- strade locali.

La sosta degli autoveicoli deve in ogni caso avvenire compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Nei parcheggi pubblici o nelle aree private nella disponibilita' del Comune ed individuate dalla Giunta Municipale e' consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante, in deroga all'art. 3 comma 4 della L.R. n. 12/99 e secondo i criteri e modalita' stabilite dalla stessa Giunta.

La Giunta Municipale si pronuncia in merito all'idoneita' dell'area a consentire piu' soste per commercio itinerante.

L'idoneita' dell'area dev'essere valutata in ragione alle sue dimensioni ed alla sua ubicazione.

Qualora l'area sia idonea a consentire piu' soste contemporaneamente, queste devono essere interessate da svolgimento di attivita' commerciale per merceologie tra loro diverse."

#### ART. 62 RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Presso la Polizia Municipale e' tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

#### ART. 63 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

Ai sensi dell'art. 11. del Decreto legislativo n. 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e' quello stabilito dal Sindaco per le attivita' commerciali in sede fissa.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 64 VARIAZIONE

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessita' cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

#### ART. 65 VALIDITA' PRESENZE

Ai fini della validita' della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, e' necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di societa' del suo legale rappresentante; in entrambi i casi e' ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

#### ART. 66 ATTIVITA' STAGIONALI

Si considerano attivita' stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale n. 12 del 25 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle disposizioni regionali di attuazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.